

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AUTORITÀ PER L'AVIAZIONE CIVILE E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

Visto l'art. 26 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, il quale prevede quanto segue: «In the event of an accident to an aircraft of a contracting State occurring in the territory of another contracting State, and involving death or serious injury, or indicating serious technical defect in the aircraft or air navigation facilities, the State in which the accident occurs will institute an inquiry into the circumstances of the accident, in accordance, so far as its laws permit, with the procedure which may be recommended by the International Civil Aviation Organization¹. [omissis]»;

visto l'Allegato 13 "Aircraft Accident and Incident Investigation" alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, predisposto in attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera k, della medesima Convenzione, il quale impegna l'ICAO ad adottare standard internazionali e pratiche raccomandate relativi alle inchieste tecniche sugli incidenti di volo;

vista, in particolare, la previsione 5.1 dell'Allegato 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, la quale stabilisce, tra l'altro, che lo Stato competente ad effettuare l'inchiesta tecnica possa delegarne lo svolgimento ad un altro Stato: «5.1 The State of Occurrence shall institute an investigation into the circumstances of the accident and be responsible for the conduct of the investigation, but it may delegate the whole or any part of the conducting of such investigation to another State by mutual arrangement and consent. [omissis]»;

Premesso che:

- tra l'Italia e la Repubblica di San Marino è stata sottoscritta, in data 31 marzo 1939, la Convenzione di amicizia e buon vicinato, integrata dai successivi accordi aggiuntivi;
- l'Italia e la Repubblica di San Marino sono Stati contraenti della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944;
- l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, istituita con il decreto legislativo 25 febbraio 1999 n. 66 in attuazione della direttiva comunitaria 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994, si identifica con l'Autorità dello Stato italiano preposta, a fini di prevenzione, allo svolgimento delle inchieste tecniche su incidenti ed inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile;

¹ ICAO o OACI, agenzia specializzata dell'ONU per l'aviazione civile istituita dall'art. 43 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale.

- l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo opera in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile italiano, a garanzia della obiettività dell’attività investigativa;
- l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, nell’assolvimento dei propri compiti di istituto, opera conformemente con quanto previsto dall’Allegato 13 “Aircraft Accident and Incident Investigation” alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, così come previsto dall’art. 827 del codice della navigazione;
- l’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino, istituita con la legge 16 gennaio 2001 n. 9, ha competenza anche in materia di inchieste tecniche sui sinistri aeronautici;
- l’art. 42, comma 1, del decreto delegato 10 agosto 2007 n. 96 prevede che nella Repubblica di San Marino si applichino, in sede di effettuazione delle inchieste tecniche su incidenti ed inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile, le disposizioni contenute nell’Allegato 13 alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale;
- l’art. 43, comma 4, del decreto delegato 10 agosto 2007 n. 96 prevede che nella Repubblica di San Marino le inchieste tecniche riguardanti eventi occorsi ad aeromobili di massa superiore ai 2250 chilogrammi siano delegate ad un ente terzo specializzato con delibera del Congresso di Stato e secondo apposito regolamento che forma parte integrante dell’accordo determinante anche le risorse finanziarie e logistiche necessarie;
- nel 2007 il sistema dell’aviazione civile della Repubblica di San Marino è stato sottoposto ad *audit* da parte dell’International Civil Aviation Organization (ICAO);
- nel corso del citato *audit* l’ICAO ha rilevato, tra l’altro, che la Repubblica di San Marino:
 - a) non ha istituito, tra i propri enti, un’Autorità investigativa preposta allo svolgimento delle inchieste tecniche su incidenti ed inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile con adeguate connotazioni di indipendenza;
 - b) non dispone di investigatori qualificati per la condotta delle inchieste tecniche;
 - c) la normativa vigente non è in linea con l’Allegato 13 alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, in particolare per quanto concerne i poteri degli investigatori, la protezione dei reperti oggetto di indagine ed il riconoscimento dei diritti spettanti ai rappresentanti accreditati degli Stati interessati dall’evento;
- l’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino, con nota prot. n. 0224 del 25 settembre 2007, ha rappresentato all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo che l’ICAO, a seguito del citato *audit*, ha suggerito alla medesima Autorità di delegare lo svolgimento delle inchieste tecniche ad un ente investigativo tecnico istituito in un diverso Stato, in grado di effettuare le inchieste tecniche laddove queste ultime fossero, per territorio, di competenza della Repubblica di San Marino;
- con la richiamata nota prot. n. 0224 del 25 settembre 2007 l’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino, su mandato del Governo ed al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall’Allegato 13 alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, ha chiesto la disponibilità dell’Agenzia Nazionale per la

Sicurezza del Volo a condurre, con personale di quest'ultima, le inchieste tecniche che, sulla base del richiamato Allegato 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, sarebbero di competenza della Repubblica di San Marino, formulando, se del caso, anche le opportune raccomandazioni di sicurezza;

- nell'ottica di una concreta e positiva collaborazione tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il Ministero degli Affari Esteri italiano, a seguito di specifica istanza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, con nota in data 2 aprile 2008 ha rappresentato di non ravvisare motivi ostativi alla conclusione di un protocollo tecnico tra la stessa Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo e l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino in materia di delega allo svolgimento delle inchieste tecniche aeronautiche;

è sottoscritto tra l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino (di seguito CAA-MNA-SMR) e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (di seguito ANSV) il seguente protocollo tecnico d'intesa, di cui la premessa costituisce parte integrante.

Art. 1 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente protocollo d'intesa rilevano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, che ha istituito l'ANSV.

Art. 2 **(Comunicazione di incidente e di inconveniente grave)**

1. La CAA-MNA-SMR comunica tempestivamente all'ANSV gli incidenti e gli inconvenienti gravi occorsi nel territorio della Repubblica di San Marino ad aeromobili civili.
2. La CAA-MNA-SMR comunica tempestivamente all'ANSV gli incidenti e gli inconvenienti gravi occorsi all'estero ad aeromobili civili immatricolati, progettati o costruiti nella Repubblica di San Marino, o eserciti da operatori con sede in quest'ultima.
3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 avviene utilizzando il modulo di cui all'allegato 1.

Art. 3 **(Delega d'inchiesta e conferimento di mandato)**

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, la CAA-MNA-SMR conferisce la delega allo svolgimento dell'inchiesta tecnica di propria competenza all'ANSV, utilizzando il modulo di cui all'allegato 2.
2. Contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 2, la CAA-MNA-SMR conferisce all'ANSV, utilizzando il modulo di cui all'allegato 2, il mandato a rappresentare la Repubblica di San Marino nell'ambito dell'inchiesta tecnica svolta dall'autorità investigativa competente per territorio e ad esercitare i relativi diritti riconosciuti dall'Allegato 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale allo Stato di immatricolazione, progettazione e costruzione dell'aeromobile, nonché allo Stato dell'operatore.
3. Quanto disposto nel comma 2 non trova applicazione nel caso in cui l'incidente o l'inconveniente grave sia occorso nel territorio dello Stato italiano.

Art. 4
(Accettazione delle delega e della rappresentanza)

1. L'ANSV, previa verifica della corretta classificazione dell'evento comunicato ai sensi dell'art. 2, comma 1, notifica alla CAA-MNA-SMR l'accettazione della delega allo svolgimento dell'inchiesta tecnica di competenza della Repubblica di San Marino, utilizzando il modulo di cui all'allegato 3.
2. L'ANSV notifica alla CAA-MNA-SMR l'accettazione del mandato di cui all'art. 3, comma 2, utilizzando il modulo di cui all'allegato 3.
3. L'ANSV non espleterà inchieste tecniche sugli incidenti e sugli inconvenienti gravi occorsi ad aeromobili civili che ai sensi dell'ordinamento italiano (legge 25 marzo 1985, n. 106 e relativo regolamento di attuazione) si identifichino con gli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo (es. deltaplani, parapendio, ultraleggeri, ecc.).

Art. 5
(Espletamento dell'inchiesta)

1. Nell'espletamento dell'inchiesta delegata dalla CAA-MNA-SMR l'ANSV procederà in conformità con quanto previsto dall'Allegato 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale.
2. La Repubblica di San Marino riconosce all'ANSV, al Presidente, ai membri del Collegio ed al personale tecnico investigativo di quest'ultima i poteri loro attribuiti dagli artt. 7 (comma 5), 9 e 10 del decreto legislativo italiano 25 febbraio 1999, n. 66.
3. Per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'ANSV redige una relazione, che viene trasmessa alla CAA-MNA-SMR e messa a disposizione, nelle forme stabilite dall'ANSV medesima, di chiunque ne faccia richiesta.
4. Per ciascuna inchiesta relativa ad un inconveniente grave, l'ANSV redige un rapporto, che viene trasmesso alla CAA-MNA-SMR ed ai soggetti che dalle relative conclusioni possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza del volo.
5. Nelle relazioni e nei rapporti d'inchiesta è salvaguardato l'anonimato delle persone fisiche coinvolte nell'evento.
6. Le relazioni ed i rapporti d'inchiesta sono deliberati dal Collegio dell'ANSV indicativamente entro 12 mesi dall'accadimento dell'evento, compatibilmente con la complessità dell'inchiesta e con le esigenze di assolvimento in via prioritaria dei compiti di istituto attribuiti all'ANSV dallo Stato italiano.
7. Agli atti e ai documenti afferenti le inchieste in corso, nonché al contenuto delle relazioni e dei rapporti d'inchiesta non ancora completati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo italiano 25 febbraio 1999, n. 66.

Art. 6
(Supporto all'attività di investigazione)

1. Per l'espletamento dell'inchiesta tecnica delegata, la CAA-MNA-SMR si impegna a fornire all'ANSV, laddove richiesto da quest'ultima, il necessario supporto logistico nel territorio della Repubblica di San Marino.
2. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'inchiesta tecnica delegata, la CAA-MNA-SMR si impegna a favorire i necessari coordinamenti tra l'ANSV e la competente autorità giudiziaria della Repubblica di San Marino, laddove quest'ultima abbia avviato una propria inchiesta a fini di giustizia.

Art. 7
(Costi afferenti le inchieste)

1. I costi relativi all'espletamento delle inchieste tecniche delegate nonché quelli relativi all'esercizio della rappresentanza di cui all'art. 3, comma 2, sono definiti in apposita convenzione conclusa tra le parti.

Art. 8
(Verifica e modifica del protocollo di intesa)

1. Il presente protocollo di intesa sarà ogni due anni oggetto di verifica ed è comunque suscettibile di modifiche quando ciò si renda necessario per esigenze dell'ANSV o della CAA-MNA-SMR.

Fatto a Roma, il 9 giugno 2009

Il Direttore generale
dell'Autorità per l'Aviazione Civile
e la Navigazione Marittima
della Repubblica di San Marino
(Dott. Ing. Marco Conti)

Il Presidente
dell'Agenzia Nazionale
per la Sicurezza del Volo
della Repubblica Italiana
(Prof. Bruno Franchi)